

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO E LA SOCIETA' "SERENI ORIZZONTI S.P.A." PER IL SUPPORTO AI SANITARI DELLA STRUTTURA RSA "NURAGHE RUIU" DI MACOMER NELL'ASSISTENZA VENTILATORIA DI INTERESSE RIANIMATORIO (CAMBI CANNULE TRACHEOSTOMICHE MENSILI) AI PAZIENTI PRESENTI IN STRUTTURA CON SUPPORTO VENTILATORIO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante,

E

La "SERENI ORIZZONTI S.P.A.", di seguito denominata "Sereni Orizzonti", con sede in Udine, Via Vittorio Veneto n.45, nella persona del Legale Rappresentante Gabriele Meluzzi, domiciliato per la carica presso la Sede della struttura RSA "Nuraghe Ruiu", sita in Macomer (Nuoro),

PREMESSO CHE:

- la Sereni Orizzonti S.p.A. è una società che dispone di numerose residenze sanitarie assistenziali, tra cui la R.S.A. "Nuraghe Ruiu" di Macomer;
- che la RSA "Nuraghe Ruiu" di Macomer necessita di prestazioni rianimatorie, per i pazienti ventilati ricoverati in struttura, affetti in particolare da Sclerosi Laterale Amiotrofica, consistenti in cure qualificate come interventi di assistenza sanitaria che prevedono trattamenti medici specialistici, finalizzati a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana;

- che per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, la Sereni Orizzonti

ha richiesto la collaborazione della ASL n°5 di Oristano;

- che la ASL di Oristano si è resa disponibile ad assicurare le prestazioni richieste dalla Sereni Orizzonti per la RSA di Macomer autorizzando i dipendenti della ASL di Oristano coinvolti a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

La Asl di Oristano, tramite l'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, si rende disponibile a supportare i sanitari presenti nella RSA Nuraghe Ruiu di Macomer nell'assistenza ventilatoria di interesse rianimatorio (cambi cannule tracheostomiche mensili) ai pazienti presenti in struttura con supporto ventilatorio. Per l'esecuzione delle predette prestazioni si prevede, di norma, un impegno costituito da un solo accesso mensile;

Art.3 - MODALITA' PRESTAZIONI

Il Personale della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione della ASL di Oristano dovrà assicurare il sistema di prestazione assistenziali descritte all'art.2 della presente convenzione per i pazienti della RSA Nuraghe Ruiu di Macomer

ed ogni altro adempimento o attività comunque connessi. L'equipe dovrà svolgere dette prestazioni, con la massima diligenza richiesta ad un operatore del settore ed in considerazione della natura della prestazione, sulla base di un programma preventivo delle attività, concordato con la Direzione della ASL di Oristano e la Direzione della RSA Nuraghe Ruiu di Macomer, che preveda, di regola, un accesso mensile, salvo richieste estemporanee da parte della Direzione Sanitaria della struttura per esigenze non prevedibili. Le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno espletate dal Personale dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza. Il Personale della ASL di Oristano coinvolto dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della Legge 30 ottobre 2014 n.161. La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della RSA di Macomer, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL di Oristano. La Sereni Orizzonti si impegna, per il tramite della RSA Nuraghe Ruiu di Macomer, ad assicurare all'equipe della ASL di Oristano le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività secondo le linee guida, i protocolli e le best-practices concordate con l'equipe e approvate dalla direzione sanitaria della stessa RSA Nuraghe Ruiu di Macomer. La Sereni Orizzonti S.p.A. si impegna inoltre, per il tramite

della RSA Nuraghe Ruiu di Macomer, a fornire qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti e la migliore effettuazione delle prestazioni da eseguire. L'ASL di Oristano garantisce che l'operato del proprio Personale avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal regolamento interno della RSA di Macomer. La Sereni Orizzonti si impegna e dichiara che il Regolamento in materia di sicurezza vigente all'interno della propria struttura Nuraghe Ruiu di Macomer è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.

Art.4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le attività si svolgeranno all'interno della struttura della Sereni Orizzonti S.p.A., RSA Nuraghe Ruiu di Macomer (Nuoro).

Art.5 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/06/2024 e scadenza al 31/05/2026.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante PEC. In caso di recesso, l'ASL di Oristano avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a

qualsiasi titolo. La Convenzione potrà essere modificata ed integrata alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

Art.6 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la Sereni Orizzonti si impegna a corrispondere alla ASL di Oristano per ogni singolo accesso il compenso, onnicomprensivo lordo, di € 500,00 (dicansi cinquecentoeuro/00) + IRAP per ogni Dirigente medico ed € 100 (dicansi centoeuro/00) + IRAP per ogni supporto infermieristico, oltre il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il mezzo proprio. Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso per le prestazioni oggetto della presente Convenzione. L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dal Personale della U.O.C. Anestesia e Rianimazione della ASL di Oristano mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta e modalità di viaggio) debitamente validato dalla Direzione della RSA di Nuraghe Ruiu di Macomer o da un suo delegato. Il Personale ASL provvederà successivamente all'inoltro del documento, validato dalla RSA, alla Direzione della U.O.C. Anestesia e Rianimazione della ASL di Oristano che, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della ASL, provvederà ad inviarlo al Servizio Bilancio. Il Servizio Bilancio dell'ASL di Oristano provvederà all'emissione della fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione della rendicontazione. I pagamenti verranno effettuati dalla Sereni Orizzonti

dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL di Oristano. La Sereni Orizzonti si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario. L'ASL di Oristano provvederà alla liquidazione dei compensi a favore del Personale impegnato, esclusivamente previo incasso delle somme dovute da parte della Sereni Orizzonti.

Art.7 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico della Sereni Orizzonti, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il personale della ASL coinvolto (Dirigenti Medici, Personale infermieristico) potrà in essere.

Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il Personale della ASL è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti. Tutti i dati e le informazioni di cui il Personale della ASL entrerà in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali della RSA di Macomer, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di

cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia, fino a tre anni dalla fine della Convenzione. I dati personali comunicati alla ASL di Oristano per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità di Sereni Orizzonti e non potranno essere utilizzati dalla ASL di Oristano per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le Parti. Il Titolare del trattamento dati della RSA di Macomer provvederà a nominare la ASL di Oristano quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art.9 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.10 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.11 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo sarà a carico della Sereni Orizzonti S.p.A.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente atto è composto da n.8 pagine e da n.12 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA ASL 5 DI ORISTANO

DELLA SERENI ORIZZONTI SPA

DOTT. ANGELO MARIA SERUSI

DOTT. GABRIELE MELUZZI